



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 39 del 28 MAR. 2014 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

**Oggetto:** Trasferimento alla Provincia di Benevento del personale regionale comandato ai sensi della LL.RR. n. 65/81 e n. 57/85, in applicazione della legge regionale n. 5 del 06.05.2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto <sup>del 13, 22</sup> del mese di marzo, presso la Rocca dei Rettori il Commissario Straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario BIANCHINO \_\_\_\_\_

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la legge regionale n. 5 del 06.05.2013, pubblica sul B.U.R.C. n. 24 del 7 maggio 2013, con la quale all'art. 1, comma 9 veniva stabilito che: *“Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a titolo di delega o di sub delega ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate), della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 (Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54) e della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono conferite, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai comuni e alle province medesime”*.

**Rilevato** che al successivo comma 10 di tale L.R. n. 5/2013 si stabiliva che: *“A seguito del conferimento disposto dal comma 9, il personale di ruolo della Giunta regionale già in posizione di comando, di distacco o di assegnazione ai sensi delle leggi regionali 65/1981 e 57/1985, presso gli enti di cui al medesimo comma 9 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a decorrere dalla stessa data nei ruoli dei predetti enti. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può chiedere di essere mantenuto nei ruoli regionali e riassegnato alle strutture amministrative di provenienza. La Regione trasferisce agli enti di cui al comma 9 le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico fondamentale in godimento dal personale trasferito ai sensi del presente comma, tenendo conto dei periodici aumenti contrattuali tabellari e commisurate alla costanza dei rapporti di servizio in ragione delle cessazioni dal servizio del predetto personale successivamente intervenute. All'atto della cessazione dal servizio, la Regione garantisce al predetto personale l'applicabilità, se spettante, delle disposizioni della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), per il numero di anni di servizio di ruolo, prestati presso la Giunta regionale della Campania fino alla data del trasferimento di cui al presente comma. Dall'attuazione del comma 9 e del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*.

**Vista** la deliberazione n. 623 del 27.12.2013 della Giunta Regionale della Campania con la quale si stabiliva: *“Il trasferimento ai Comuni e alle Province interessate delle somme relative al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione,*

